

ASSOCIAZIONE "TRE PASSI PER FIRENZE A.P.S."

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"TRE PASSI PER FIRENZE A.P.S."

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, attualmente in via Taddea n.31. Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. come ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà altresì distribuirsi con sedi secondarie in Italia e all'estero. Potrà pure costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Tale Associazione ha finalità nell'ambito della ricerca etica e sociale, con espressione di carattere sociale, civile e culturale, conseguite mediante attività di utilità sociale. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti

Dadada

Francesco Corbucci

norme di legge in materia.

2. CARATTERE VOLONTARIO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione nasce come unione spontanea di persone che intendono perseguire e vivere i principi della promozione sociale attraverso lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità dell'individuo. Essa si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche e di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di conseguire i propri scopi mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore;**

Chances e Risorse Contro la Povertà

12/10/2020

- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.**

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. ATTIVITA' CULTURALE

Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente punto 4) l'Associazione "Tre Passi Per Firenze" potrà:

- a) promuovere, senza alcuna finalità di lucro, la conoscenza del territorio circostante sia dal punto di vista naturalistico che storico e culturale, attraverso eventi volti a sensibilizzare gli individui, senza limitazioni di età, e favorire il loro inserimento nel contesto sociale in cui vivono;
- b) gestire una piattaforma sociale online dedicata ai soci e alle loro attività;
- c) organizzare e ospitare corsi e laboratori per adulti e bambini, e quant'altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l'aggregazione delle persone e più in generale la promozione umana e sociale dell'individuo nelle sue varie forme;
- d) organizzare seminari ed eventi formativi e divulgativi, anche per le scuole di ogni ordine e grado;
- e) organizzare eventi socializzanti dedicati ai soci;

Thauvescendrolo Convegno

Diabalo

I risultati ottenuti dalle attività dell'Associazione Tre Passi Per Firenze saranno patrimonio comune dei soci e saranno comunque impiegati per mantenerne la salute psicofisica e l'integrazione nel contesto sociale.

6. ATTIVITA' RICREATIVE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE

L'associazione Tre Passi Per Firenze promuove inoltre manifestazioni di carattere sociale e culturale favorendo l'aggiornamento dei propri soci in tali settori nonché nel campo del tempo di non lavoro. A tal riguardo potrà organizzare tutte le attività ricreative, i servizi sociali ed i servizi assistenziali che saranno richiesti per favorire una maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

7. ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO

Solo a titolo esemplificativo e non tassativo si enumerano alcune delle attività che l'Associazione Tre Passi per Firenze potrà porre in essere:

- *ATTIVITA' DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE:* l'Associazione in particolare potrà promuovere e organizzare manifestazioni culturali volte alla valorizzazione del territorio, alla diffusione della conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico, visite guidate di gruppo e individuali, nonché attività volte al recupero di antiche tradizioni e mestieri;

- *ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE,* in particolare attraverso la promozione e realizzazione di laboratori didattici formativi per bambini con visite guidate, gioco-tour, caccia al tesoro, team building, ecc., ed ogni altro argomento utile per approfondire una visione integrata dell'essere umano con la natura ed il territorio in cui vive. Organizzare corsi di storia dell'arte on-line o in presenza, promuovere l'apprendimento delle lingue tra i bambini sia on-line, in presenza che attraverso uscite sul territorio;

- *ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE:* organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche o artistiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documenti culturali o comunque di interesse per i soci, animazione

Donatella Novati Carboni

Donatella

sociale e culturale. Teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie o complessi esterni, intrattenimenti per anziani e per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, rassegne d'arte e spettacoli d'arte varia, feste. Organizzazione di Visite guidate sul territorio locale nell'ambito di approfondimento di temi correlati alle attività di ricerca, studio e formazione.

- *ATTIVITA' EDITORIALE*, pubblicazioni di riviste e bollettini di collegamento tra soci, pubblicazioni di atti di convegni e di seminari, stampe di dispense e libri per i corsi di formazione. Stampa dei risultati degli studi e delle ricerche promosse dall'Associazione. Il materiale pubblicato verrà divulgato tra i soci ma potrà anche essere ceduto a terzi.
- *ATTIVITA' ASSOCIATIVA*: favorire la partecipazione dei soci allo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali come incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività e mostre, ricorrenze, scambi di oggettistica, hobby e collezioni, o iniziative volte all'autofinanziamento dell'Associazione, come la diffusione e vendita di oggetti autoprodotti dai soci, anche in occasione di partecipazione a fiere e mostre. Organizzare sul web la presenza dell'Associazione e delle attività da essa promosse. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

L'associazione potrà svolgere alcune delle attività sopra esposte anche come attività qualificata "commerciale" ai fini fiscali, purchè questo tipo di attività sia accessoria e non prevalente rispetto al più ampio complesso delle attività istituzionali che l'associazione mette in atto.

Nella sua piena autonomia l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività culturale e ricreativa, purchè lecita ed aderente agli scopi del presente statuto e potrà affiliarsi o aderire ad Enti Nazionali o Internazionali aventi scopi e finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

TITOLO III - I SOCI

8. I SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione sia le persone fisiche che gli Enti del

Terzo Settore o senza scopo di lucro.

L'Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che condividono gli scopi istituzionali, partecipano alla vita associativa, accettano lo statuto sociale e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci hanno poteri e responsabilità sociali che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni socio può esercitare un solo voto. I soci eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuti e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio. I soci si dividono in:

- SOCI ORDINARI - sono i soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

- SOCI ONORARI - Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura dell'arte e della scienza, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

9. DOMANDA DI AMMISSIONE

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Amministrativi, secondo le competenze Statutarie.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

Thence redigato Corbetta

0000000000

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

10. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Thawesano Content

Dal 2000

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione mette a disposizione.

I soci danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita dell'Associazione.

11. DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo;
- c) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con i fini dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto, anche segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione invece sarà automatica per morosità, entro 75 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa il socio perderà automaticamente la sua qualifica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV - ORGANI DIRETTIVI ESECUTIVI E DI CONTROLLO

Francesco Contepore

Dal...

12. SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività di recupero del patrimonio, ambientale, ricreativa e culturale disciplinati da specifici regolamenti che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

13. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il Primo Gennaio e terminano il Trentuno Dicembre di ciascun anno.

14. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di controllo se obbligatorio;

15. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci:

- a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) approva entro il mese di Aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio scaduto il 31 Dicembre precedente, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia; quando particolari esigenze nella formazione del rendiconto lo richiedono questo termine può essere posticipato di due mesi, a discrezione dell'organo direttivo;
- c) elegge il Consiglio Direttivo in ragione di un numero di Consiglieri che varia da tre a sette membri scelti fra i soci che hanno maturato almeno un anno di anzianità associativa;
- d) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto;
- e) delibera in sede straordinaria sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- f) delibera in sede straordinaria sullo scioglimento, la trasformazione,

Chiamarsi nuovo Conferenza

Dal 2000

fusione o scissione dell'associazione;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le assemblee potranno anche essere svolte con modalità telematica, purchè il Presidente possa accertare l'effettiva presenza del singolo socio.

Delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale in apposito libro.

16. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile, o nei due mesi successivi come previsto dalla lettera b) del punto precedente.

L'assemblea straordinaria si riunisce:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

Ogni deliberazione è valida se approvata dalla metà più uno dei soci presenti. Per le delibere relative ai punti d), e), e f) di cui all'articolo 15 del presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, da affiggersi almeno dieci giorni prima nella sede sociale ed inviato via mail ad ogni socio o con altro mezzo, tecnologico o cartaceo, che possa provare l'avvenuto invio della comunicazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

Thauece edrodo Con lofave

Dalchide

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La votazione avverrà a voto palese, salvo diverse decisioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le delibere assembleari saranno affisse in appositi spazi presso la sede sociale.

17. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i singoli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ed hanno diritto di voto solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

18. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci è formato da un minimo di tre ed un massimo di sette Consiglieri e dura in carica per un triennio. L'incarico è rinnovabile e si considera prorogato dopo la scadenza del triennio, fino a che sia stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e sulle condizioni finanziarie dell'Associazione;
- e) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- f) stabilisce e convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee

straordinarie;

g) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

h) stabilisce le quote che i soci debbano versare annualmente;

i) provvede agli atti amministrativi nei limiti dello Statuto ed elegge al suo interno il Presidente ed ha il potere di sostituirlo in qualunque momento.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice-Presidenti ai quali può essere delegato il compito di singoli atti o attività o categorie di atti ed attività. Può nominare inoltre un Segretario e un Tesoriere, con specifici compiti rispettivamente di verbalizzazione per il primo e di gestione della cassa, tenuta della contabilità e predisposizione contabile del rendiconto economico annuale per il secondo.

19. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone della firma sociale sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Egli convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodali

Il Presidente resta in carica fino a che non viene sostituito, ovvero fino a che cessa la sua qualifica di membro del Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

20. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.

Manfredi, C. Carlevaro

Manfredi

2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente. Il Presidente è anche tenuto a convocarlo ove ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Esso delibera validamente con l'intervento di metà più uno dei soci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è convocato mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o mediante comunicazione personale da recapitare al domicilio di ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. La

Francesco Carlo Carofano

Direttore

riunione si può svolgere anche secondo modalità telematiche, in videoconferenza.

22. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi associativi versati dai soci, dai contributi di Enti Pubblici ed Organismi nazionali esteri e sovranazionali, di Associazioni riconosciute e non riconosciute e di privati; da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi delle varie attività culturali, didattiche e ricreative; dai beni mobili ed immobili.

L'Associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, per cui il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

23. DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime

Francesco Conte

Dal documento

direttamente connesse.

24. BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro i termini previsti in precedenza, e, da quando sarà istituito e funzionante, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

25. LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo modalità che saranno stabilite dall'Organo Amministrativo.

26. VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

27. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

28. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FINALE

29. CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra Soci ed ex Soci di ogni categoria e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri. Due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il loro giudizio sarà inappellabile.

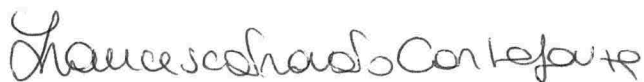
30. CLAUSOLA FINALE - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché dalle norme e le Leggi vigenti che regolano le organizzazioni non lucrative, l'associazionismo sociale, culturale e ricreativo del tempo libero.

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale.

Firenze, li 08.02.2021

Il Presidente



Il Segretario



OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	
ASSOCIAZIONE	94234030487

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	
04/03/2021	3	1449

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti